

DEDUZIONI IRAP 2016

TABELLA DELLE DEDUZIONI		
REGIONE	Cod	DEDUZIONE
Provincia di Trento	1	<p>L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, riconosce ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (personale del c.d. "Progettone") la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.</p>
	2	<p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, l'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 prevede la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 31 maggio 2016 n. 883, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia delle somme di ammontare variabile, erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; - gli accordi o i contratti di cui al precedente punto 1 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati; - il limite di importo complessivo degli incrementi salariali

		deducibile per dipendente è pari a 5.000 euro annui; - l'agevolazione è aggiuntiva alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale); - non è previsto alcun limite di reddito dei beneficiari.
	3	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 riconosce la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

DETRAZIONI IRAP 2016

TABELLA DELLE DETRAZIONI		
REGIONE	Cod	DETRAZIONE
Provincia di Trento	1	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l'articolo 1, commi 13 e 14, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 riconosce una detrazione dell'IRAP pari al 50 per cento dell'importo dei contributi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della predetta detrazione, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. I criteri attuativi sono stabiliti dalla delibera di Giunta provinciale n. 2554 del 29/12/2016